

COSA RISCHIA UN MINORENNE SE TRASGREDISCE LE REGOLE FISSATE PER CONTRASTARE IL CORONAVIRUS?

Mi pare interessante, proprio per il fine educativo in generale e, nell'occasione, come strumento opportuno di prevenzione, discutere con i ragazzi di quale possa essere la responsabilità di un minorenni nel caso di trasgressioni alle regole imposte dai decreti che si succedono. Una trasgressione che difficilmente potrà trovare una giustificazione prevista dai citati provvedimenti. Sia che si tratti di decreti legge, dunque di atti che hanno in se forza di legge pur in attesa di una loro conversione in legge che di dpcm (provvedimenti continenti e urgenti) emanati in applicazione ai primi e per necessità appunto contingenti e non differibili.

In primo luogo occorre precisare come principio valido per ogni tipo di reato, che il minore che non abbia ancora compiuto quattordici anni non è imputabile penalmente. Lo dice l'art. 97 del codice penale. Tradotto significa che è immune alla pena detentiva. In altre e più semplici parole non finisce in carcere. Salvo? Non proprio. Il diritto penale italiano prevede, accanto alle pene tradizionali, cioè al carcere, ulteriori conseguenze che si chiamano misure di sicurezza applicabili se il ragazzo con età inferiore ai 14 anni sia riconosciuto socialmente pericoloso. In questo caso il Giudice potrebbe disporre la c.d. libertà vigilata oppure con il collocamento in una comunità di recupero. Quindi occhio. Non è garantita una impunità a 360 gradi. Questo, va detto, in linea generale, come principio. Mi viene difficile immaginare una l'applicazione di una misura di sicurezza di questo tipo solo per avere trasgredito alla regola di non uscire di casa.

E per il minorenni che abbia già compiuto i 14 anni e non sia ancora maggiorenne?

Orbene, fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere. L'art. 98 del codice penale subordina l'eventuale affermazione della responsabilità penale al concreto accertamento della capacità naturale: «è imputabile -cioè può finire in carcere- chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere». Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nei suoi confronti non opera nessuna presunzione, né di incapacità né di capacità, dovendo il giudice accertare volta per volta se il soggetto era imputabile o meno. Il non aver previsto una presunzione di imputabilità, ma l'aver previsto l'accertamento caso per caso dell'effettiva acquisizione della capacità di intendere e di volere, è una specifica scelta del nostro legislatore. Alla base di questa scelta vi è la consapevolezza che fra i quattordici e i diciotto anni vi può essere la capacità di intendere e di volere necessaria per essere considerati penalmente responsabili delle proprie azioni, come vi può non essere - indipendentemente da patologie giuridicamente rilevanti - dato che si tratta di una fascia di età in cui i soggetti raggiungono la maturità richiesta ai fini penali in momenti diversi, a causa delle multiformi varietà ambientali in cui si svolge tale processo di maturazione.

La capacità di intendere e di volere del minore fra i quattordici e i diciotto anni viene solitamente individuata nel concetto di *maturità*. Si tratta di un concetto molto vago e, recentemente, anche molto controverso. Per rimediare a tale situazione, la giurisprudenza -cioè i giudici- ha cercato di delineare, di definire il concetto di maturità, dilungandosi ampiamente sull'argomento. Solitamente sono stati indicati in modo concorde vari parametri, tra i quali ricorrono più frequentemente:

armonico sviluppo della personalità, sviluppo intellettuale adeguato all'età, capacità di valutare adeguatamente i motivi degli stimoli a delinquere, comprensione del valore morale della propria condotta, capacità di soppesare le conseguenze dannose del proprio operato per sé e per gli altri, forza del carattere, comprensione dell'importanza di certi valori etici, dominio acquisito su se stessi, attitudine a distinguere il bene dal male l'onesto dal disonesto il lecito dall'illecito, unità funzionale delle facoltà psichiche, loro normale sviluppo rispetto all'età, capacità di elaborare i comportamenti umani a livello della coscienza, capacità di percepire criticamente il contenuto etico di un atto e di correlarlo al contesto dei rapporti e interessi socialmente protetti, capacità di volere i propri atti come risultato di una scelta consapevole, attitudine a far entrare nel proprio patrimonio di cognizioni e di esperienze il concetto della violazione, assimilazione delle regole morali e sociali in base ad un'autentica convinzione e non per un processo di imitazione formale.

Filippo Portoghese
20 marzo 2020